

**Circolare n. 11 FC/cg
11 aprile 2017**

**SCADENZE DEL 30
APRILE 2017**

Con la presente intendiamo ricordare che entro il 30 aprile **2017 (ma quest'anno sarà martedì 2 maggio** in quanto il 30 aprile e il 1° maggio sono giorni festivi) vanno osservate le seguenti scadenze:

1) SISTRI.

Iscrizione e pagamento del contributo annuale al sistema (in caso di mancata iscrizione o mancato pagamento si applicano, con la riduzione del 50%, le sanzioni di cui all'art. 260 commi 1) e 2) del D.Lgs. 152/2006.

Sono tenuti al versamento del contributo i soggetti obbligati e i soggetti che aderiscono volontariamente a Sistri.

All'interno dell'applicazione "Gestione Azienda", accessibile attraverso il proprio dispositivo USB, è disponibile la funzionalità che consente agli utenti di determinare l'importo del pagamento, la comunicazione degli estremi di pagamento avvenuto e dell'attestazione.

Le modalità per pagare il contributo Sistri si esplicano con bollettino presso qualsiasi ufficio postale e presso gli sportelli del proprio istituto di credito, mediante bonifico bancario.

2) ALBO GESTORI.

Le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali devono pagare il diritto annuale entro il 30 aprile di ogni anno in base alle categorie di iscrizione.

Riportiamo qui di seguito gli importi annuali secondo le categorie.

Importi annuali:

Categorie dalla 1 alla 8

CLASSE	EURO
A	1.800,00
B	1.300,00
C	1.000,00
D	750,00
E	350,00
F	150,00

Categorie 2bis e 3 bis

CLASSE	Euro
Unica	50,00

Categorie 9 e 10

CLASSE	Euro
A	3.100,00
B	2.050,00
C	1.300,00
D	650,00
E	300,00

Le imprese iscritte in più categorie pagano l'importo derivante dalla somma dei singoli diritti per ciascuna categoria e classe.

Nel caso di **cancellazione dall'Albo** l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

Nel caso di **prime iscrizioni o variazioni di classe** l'importo del diritto annuo è frazionato in ragione dei mesi di effettiva iscrizione, e il pagamento può essere effettuato solo dopo aver ricevuto la notifica da parte della Sezione.

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la **sospensione** dell'iscrizione all'Albo.

Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa.

La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni.

3) MUD.

Resta immutata la scadenza del 30 aprile di ogni anno la data entro la quale occorre inviare la comunicazione MUD.

Ricordiamo che per quanto riguarda le sanzioni relative alla mancata presentazione del MUD, continuano ad applicarsi quelle previste dall'art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente al D.Lgs. 205/2010, per cui è punito l'inadempimento parziale o totale nonché il ritardo nell'obbligo di comunicazione MUD, come segue:

- i soggetti obbligati che non effettuino la comunicazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa da 2600 a 15500 euro;
- se tale comunicazione è effettuata **entro il sessantesimo giorno dalla scadenza** (cioè entro il 29 giugno) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.